SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 settembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 183

Ordini Cavallereschi

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2012.

Assegnazione alle Regioni Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia e Toscana di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3728 del 29 dicembre 2008 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2008.

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2009.

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3879 del 19 maggio 2010 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2010.

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3927 del 2 marzo 2011 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2011.

Vista la medesima ordinanza n. 3927/2011, che riporta nell'allegato 4 la ripartizione tra regioni e province autonome delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolasti-

ci, a valere sulle assegnazioni dell'annualità 2011 e sulle riassegnazioni dell'annualità 2009 e 2010

Visto il verbale della riunione in data 11 gennaio 2012 della commissione mista costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'OPCM n. 3728/2009 con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, nel quale vengono approvate le modifiche ai piani trasmessi dalle Regioni Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia e Toscana;

Visto il verbale della riunione in data 23 febbraio 2012 della commissione mista costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'OPCM n. 3728/2009 con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, nel quale viene approvata la modifica al piano trasmesso dalla Regione Liguria;

Visto l'art. 3, comma 2, dell'OPCM n. 3728/08 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle regioni, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo, ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 3, comma 7, dell'OPCM n. 3728/08, secondo il quale, il parere della predetta commissione mista, composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, assolve anche l'obbligo di sentire i Ministeri competenti, previsto all'art. 3, comma 2 della stessa ordinanza;

Visti i verbali delle riunioni della Commissione mista in data 11 gennaio 2012 e 23 febbraio 2012, in cui risultano presenti i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

2. Gli interventi riportati negli allegati 1, 2, 3 e 5 al presente decreto sono annullati. Il relativo finanziamento rimane nella disponibilità delle rispettive regioni, per le stesse finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il soggetto beneficiario dell'intervento sulla scuola infanzia Don A. Merici nel Comune di Manerba del Garda, già finanziato al n. 2 dell'allegato 7 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011, è rettificato in unione dei comuni della «Valtenesi», mantenendo inalterato il relativo finanziamento.

4. La denominazione dell'edificio oggetto di intervento nel Comune di Zafferana Etnea, già finanziato come scuola elementare «Sciuti» al n. 14 dell'allegato 14 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2012, è rettificato in scuola materna di via 2 Scacchiere nella Frazione di Pisano, mantenendo inalterato il relativo finanziamento.

5. A valere sul finanziamento dell'intervento annullato di cui all'allegato 3 al presente decreto, pari a 458.062,50 euro, è assegnato un contributo integrativo all'intervento n. 1 di cui all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2011, come riportato in allegato 4 al presente decreto e pari a 458.062,50 euro. Il finanziamento totale rimane, pertanto, fissato in 1.020.562,50 euro.

6. A valere sul finanziamento dell'intervento annullato di cui all'allegato 5 al presente decreto, pari a 334.564,45 euro, sono finanziati gli interventi di cui ai numeri 1 e 2 dell'allegato 6 al presente decreto per un totale di 334.320,00 euro.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2012

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 354
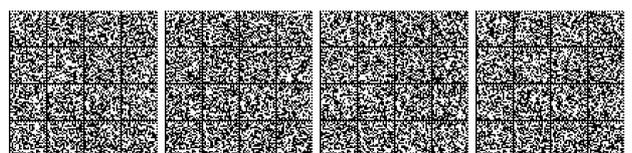
Allegato 1 – Regione Sicilia
Interventi annullati finanziati ai NN. 3 e 5 dell'allegato 11 al DPCM 12/01/2010 pubblicato in GU n. 63 del 17 marzo 2010

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
3	ME	Cesarò	Scuola Materna Comunale	Comune di Cesarò	€	367.500,00
5	PA	Cerda	Scuola Pubblica "L.Pirandello"	Comune di Cerda	€	240.000,00
				Totale	€	607.500,00

Allegato 2 - Regione Toscana
Intervento annullato finanziato al N. 1 dell'allegato 12 al DPCM 12/01/2010 pubblicato in GU n. 63 del 17 marzo 2010

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
1	MS	Aulla	Scuola Elementare	Comune di Aulla	€	415.631,98

Allegato 3 - Regione Puglia
Intervento annullato finanziato al N. 2 dell'allegato 16 al DPCM 04/12/2010 pubblicato in GU n. 37 del 15 febbraio 2011

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
2	FG	S. Marco in Lamis	Scuola Elementare San Domenico Savio. 1 lotto	Comune di S. Marco in Lamis	€	458.062,50

Allegato 4 - Regione Puglia
Contributo integrativo all'intervento N. 1 di cui all'allegato 16 al DPCM 04/12/2010 pubblicato in GU n. 37 del 15 febbraio 2011

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	
1	FG	Mattinata	Scuola Elementare Don Salvatore Principe. 1 lotto	Comune di Mattinata	€	458.062,50

Allegato 5 - Regione Liguria
Intervento annullato finanziato al N. 1 dell'allegato 6 al DPCM 02/03/2011 pubblicato in GU n. 90 del 19 aprile 2011

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
1	IM	Sanremo	Scuola elementare plesso Montessori (porzione in ca)	Comune di Sanremo	€	334.564,45

Allegato 6 - Regione Liguria
Nuovi interventi

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	SP	Arcola	Scuola Materna Elementare XXV Aprile	Comune di Arcola	€	€ 171.140,00
2	SP	Lerici	Scuola Secondaria Poggi	Comune di Lerici	€	€ 163.180,00
				Totale	€	€ 334.320,00

12A09677

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2012.

Modalità per la prestazione delle garanzie sulle obbligazioni e sui titoli di debito, di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto – project bond.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale, all'art. 41, comma 1, ha sostituito l'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto e delle società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità;

Visto, in particolare, il comma 3, del citato art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale statuisce che «Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il quale ha ulteriormente integrato la disciplina relativa all'emissione delle citate obbligazioni e titoli di debito con riguardo agli aspetti fiscali, temporali e operativi, stabilendo che «È ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 157 anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità di cui sia titolare»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia»;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, nonché la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 20 luglio 2007, n. 62;

Dovendosi dare attuazione al citato comma 3 dell'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stabilendo le modalità di garanzia delle obbligazioni e dei titoli di debito da parte del sistema finanziario, anche al fine di assicurare maggiore trasparenza alle operazioni e tutela ai sottoscrittori delle obbligazioni e dei titoli in considerazione della specificità degli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 ed il relativo allegato, con il quale al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dott. Mario Ciaccia è stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Le obbligazioni e i titoli di debito emessi ai sensi dell'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere sottoscritti e circolare esclusivamente presso gli investitori qualificati. Tali strumenti finanziari possono essere assistiti da specifiche garanzie al fine di consentire una riduzione del rischio assunto dai sottoscrittori e il conseguente miglioramento del merito di credito della relativa emissione.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le garanzie possono essere rilasciate per una durata corrispondente al periodo di costruzione e di avvio della gestione dell'infrastruttura o del nuovo servizio di pubblica utilità, sino all'effettiva entrata a regime degli stessi, ovvero fino alla scadenza dei project bond garantiti.

2. Le garanzie sulle obbligazioni ed i titoli di debito emessi per il rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere rilasciate anche nel periodo successivo all'avvio della gestione della infrastruttura, coerentemente con le previsioni del piano economico finanziario vigente.
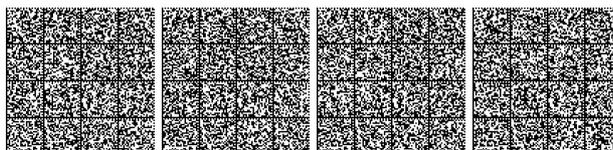
Art. 3.

Soggetti Garanti

1. Per le finalità di cui al presente decreto, le garanzie possono essere prestate:

a) dalle banche italiane e comunitarie, nonché dalle banche extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia con o senza stabilimento di succursale;

b) dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», e successive modificazioni. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del Titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come modificato dal decreto legislativo n. 141 del 2010, si fa riferimento agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo Testo unico;

c) dalle imprese di assicurazione autorizzate ovvero ammesse in regime di libera prestazione dei servizi all'attività di assicurazione relativa al ramo danni per le classificazioni 14 (Credito) e 15 (Cauzione), di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, «Codice della assicurazioni private», e successive modificazioni, iscritte all'Albo delle imprese istituito presso l'Ivarp (ex ISVAP);

d) dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

e) dalla SACE S.p.A., nel limite di cui all'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

f) dalla Banca Europea degli Investimenti di cui all'art. 308 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, secondo le modalità e nei limiti previsti dal proprio statuto e dalla specifica regolamentazione dalla stessa dettata relativamente alle garanzie.

2. Con successivo decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 157, comma 3, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, saranno definite le modalità di rilascio delle garanzie da parte delle fondazioni e dei fondi privati.

Art. 4.

Modalità operative

1. Le garanzie dirette e le controgaranzie fornite in connessione ad una emissione di project bond sono esplicite, irrevocabili, incondizionate e stipulate in forma scritta.

2. Le garanzie sono rilasciate sulla base della valutazione del merito di credito del soggetto emittente e della adeguata sostenibilità economico finanziaria degli investimenti, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera, anche sulla base del relativo piano economico finanziario. La garanzia copre il rischio di inadempimento del debitore principale per capitale e interessi e può essere escussa a seguito del mancato pagamento di uno o più pagamenti dovuti a termini del regolamento del prestito ovvero in caso di dichiarazione di insolvenza dell'emittente o assoggettamento dell'emittente a fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione applicabile.

3. Le garanzie possono operare autonomamente o congiuntamente con le iniziative assunte in materia dalle istituzioni europee, tra cui la «Project Bond Initiative», promossa dalla Commissione europea con il coinvolgimento della BEI, in modo da ottimizzare il merito di credito della singola emissione.

4. Il documento per l'offerta agli investitori qualificati dei *project bond* (offeringcircular) indica i soggetti garanti e l'ammontare delle garanzie rilasciate da ciascuno. Il documento indica, altresì, quali soggetti garanti siano, o abbiano manifestato la disponibilità ad essere, anche, direttamente o indirettamente, investitori nei *project bonds* ovvero collocatori degli stessi ovvero finanziatori della società emittente.

5. In caso di escussione della garanzia, il garante provvede all'adempimento nei confronti dei soggetti garantiti, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei termini ed alle condizioni contrattuali convenuti.

6. Il contratto di garanzia disciplina i rapporti con i sottoscrittori nel regresso sulle somme di cui all'art. 158, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nel subentro di cui all'art. 159 dello stesso decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 7 agosto 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012

Ufficio di controllo atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 199

12A09671
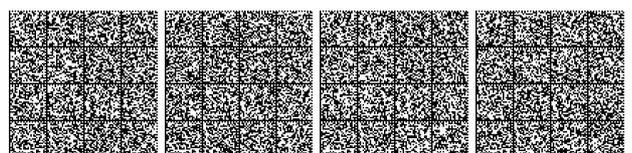
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 agosto 2012.

Costituzione della commissione per l'esame delle istanze di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 4, comma 6, del decreto interministeriale adottato il 1° giugno 2012 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 24 commi 14 e 15, del decreto-legge 26 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni urgenti per la crescita,l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. decreto «Salva Italia») che prevede l'istituzione, presso le direzioni territoriali del lavoro, di apposite commissioni con il compito di esaminare le istanze di concessione del beneficio di cui al sopraccitato art. 24, comma 14, del decreto-legge n. 201/2011;

Visto l'art. 4 comma 7 del decreto interministeriale di cui al precedente punto che prevede che le commissioni siano composte da due funzionari della direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, nonché da un funzionario dell'I.N.P.S., designato dal direttore provinciale della sede dello stesso istituto;

Vista la Circolare n. 19/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche del personale,l'innovazione, il bilancio e la logistica - del 31 luglio 2012 con oggetto: «Decreto interministeriale 1° giugno 2012 - Costituzione delle commissioni per l'esame delle istanze di accesso ai benefici di cui all'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Fasi e modalità operative - Schema di istanza dei lavoratori c.d. salvaguardati;

Vista la designazione del componente nella costituenda commissione da parte del direttore della sede I.N.P.S. di Lecco in data 16 agosto 2012;

Decreta:

La costituzione della commissione per l'esame delle istanze di accesso ai benefici di cui all'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (lavoratori c.d. salvaguardati) nella seguente composizione:

DTL - Presidente Maria Marone;

DTI - Tommaso Della Corte;

INPS - Grazia Barillà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lecco, 20 agosto 2012

Il direttore territoriale: ZANETTI

12A09645

DECRETO 22 agosto 2012.

Costituzione della commissione per l'esame delle istanze dei lavoratori, di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto l'art. 4, comma 6 del decreto interministeriale adottato il 1° giugno 2012 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, in attuazione dell'art. 24 commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. decreto «Salva Italia») che prevede l'istituzione, presso le direzioni territoriali del lavoro,di apposite commissioni con il compito di esaminare le istanze di concessione del beneficio di cui al sopraccitato art. 24, comma 14 del decreto-legge n. 201/2011;

Visto l'art. 4 comma 7 del decreto interministeriale di cui al precedente punto che prevede che le commissioni siano composte da due funzionari della direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un Funzionario dell'INPS, designato dal direttore provinciale della sede dello stesso Istituto;

Vista la circolare n. 19/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica - del 31 luglio 2012 con oggetto: decreto interministeriale 1° giugno 2012 - Costituzione delle commissioni per l'esame delle istanze di accesso ai benefici di cui all'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201- Fasi modalità operative - Schema di istanza dei lavoratori c.d. salvaguardati;

Vista la designazione dei componenti effettivo e supplente della costituenda commissione da parte del direttore della sede INPS di Cremona in data 16 agosto 2012;

Decreta:

La costituzione della commissione per l'esame delle istanze di accesso ai benefici di cui all'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (lavoratori c.d. salvaguardati) nella seguente composizione:

	COMPONENTI EFFETTIVI	COMPONENTI SUPPLENTI
DTL - PRESIDENTE	Amighini Anna Maria	Galise Anna
DTL	Denni Manuela	Gandolfi Maura
INPS	Borsatti Elena	Beoni Liviana
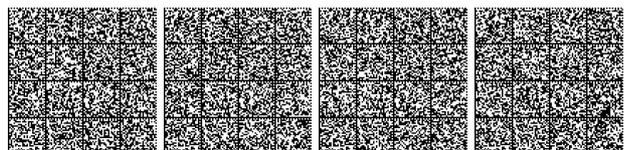
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Cremona, 22 agosto 2012

Il direttore territoriale: CATALANO

12A09644

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 giugno 2012.

Modifica del decreto 28 dicembre 2007, recante «Progetti a favore dei distretti industriali» e del decreto 7 maggio 2010, recante «Riparto delle risorse per l'annualità 2008, da assegnare a favore dei distretti produttivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 890, della legge finanziaria 2007».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha previsto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto, e ha altresì previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio e i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 2007, n. 245, di previsione per l'anno 2008 che ha previsto uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni e province autonome, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) soprarichiamato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 in base al quale e secondo le percentuali riportate nella tabella allegata al provvedimento sono state ripartite le risorse sopra richiamate tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2007 recante "Progetti a favore dei distretti industriali «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 2008, n. 70, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse destinate al cofinanziamento dei progetti regionali tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sono stati, contestualmente, definiti i criteri di ammissibilità, le modalità e i termini di presentazione e le aree di intervento dei citati progetti regionali;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 2007, con il quale si stabilisce che i progetti devono essere completati entro trentasei mesi dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie;

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2010 recante «Riparto delle risorse per l'annualità 2008, da assegnare a favore dei distretti produttivi, ai sensi dell'art. 1, comma 890, della legge finanziaria 2007», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 2010, n. 174, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse destinate al cofinanziamento dei progetti regionali tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sono stati, contestualmente, definiti i criteri di ammissibilità, le modalità e i termini di presentazione e le aree di intervento dei citati progetti regionali;

Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 7 maggio 2010, con il quale si stabilisce che i progetti devono essere completati entro trentasei mesi dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie;

Ritenuto di accogliere la richiesta avanzata il 23 gennaio 2012 dal Presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome nella quale si indicano le ragioni che hanno condotto ad un ritardo nell'utilizzo delle risorse da parte della maggioranza degli enti interessati e, altresì, la necessità di un differimento dei termini di conclusione dei progetti cofinanziati ai sensi delle disposizioni sopraccitate;

Visti gli esiti delle riunioni tecniche svoltesi presso la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nelle date del 13 febbraio, del 15 marzo e del 29 marzo 2012;

Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Rep. atti n. 88/CSR espresso nella seduta del 19 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2007 è apportata la seguente modifica:

a) il comma 4 è così sostituito:

«4. I progetti finanziati devono essere completati entro il 31 dicembre 2013, per una quota pari almeno al valore del cofinanziamento statale assegnato ad ogni singola regione o provincia autonoma, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del medesimo decreto, incrementato della quota di pari importo a carico dell'amministrazione regionale o provinciale.».
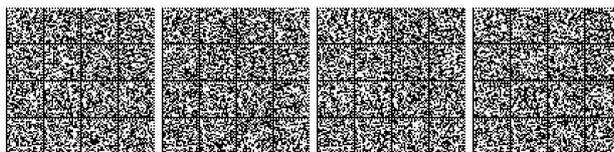
Art. 2.

1. All'art. 3 del decreto ministeriale del 7 maggio 2010, è apportata la seguente modifica:

a) il comma 9 è così sostituito:

«9. I progetti finanziati devono essere completati entro il 31 dicembre 2015, per una quota pari almeno al valore del cofinanziamento statale assegnato ad ogni singola regione o provincia autonoma, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, lettera *a)*, incrementato della quota di pari importo a carico dell'amministrazione regionale o provinciale.».

Art. 2-*bis*

1. Con riferimento ai progetti regionali che fruiscono della proroga dei termini di completamento disposti dai precedenti articoli 1 e 2, le risorse sono erogate compatibilmente con le disponibilità risultanti in esito alla definizione della procedura di reiscrizione in bilancio dei residui perenti.

Il presente decreto sarà sottoposto ai previsti controlli e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 17

12A09646

DECRETO 8 agosto 2012.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società ICIM S.p.a., in Sesto San Giovanni, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società ICIM SpA del 30/07/2012, prot. n. 169130 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 20 giugno 2012, prot.n. 148184 del 28 giugno 2012, con la quale è rilasciato alla società Ente Certificazione Macchine Srl, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo ICIM SpA, con sede in Piazza Don Enrico Mapelli, n. 75, - 20099 Sesto San Giovanni (Milano), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 "Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", per i seguenti allegati o moduli:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo H);

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D);

Attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 20 giugno 2012 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 8 agosto 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A09662

DECRETO 8 agosto 2012.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società Ente Certificazione Macchine S.r.l., in Savignano sul Panaro, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -Accredia- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società Ente Certificazione Macchine Srl del 11 luglio 2012, prot. n. 161263 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 20 giugno 2012, prot.n. 148184 del 28 giugno 2012, con la quale è rilasciato alla società Ente Certificazione Macchine Srl, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese,

sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Ente Certificazione Macchine Srl, con sede in Via Mincio, n. 386, - 41056 Savignano sul Panaro (MO), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 95/16/CE e del DPR 162/99 "Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", per i seguenti allegati o moduli:

Allegato V B): Esame CE del tipo

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G)

Attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 20 giugno 2012 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'art. 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, -1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma 8 agosto 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A09663

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 31 agosto 2012.

Inserimento del medicinale «Pasireotide» (Signifor) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il «trattamento di pazienti con malattia di Cushing nei quali la terapia medica sia appropriata». (Determinazione n. 8/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che alla specialità medicinale «Pasireotide» (Signifor) è stato riconosciuto lo status di «orphan drug» e che ha superato la procedura di valutazione per la registrazione centralizzata presso l'EMA (autorizzazione all'immissione in commercio accordata dalla Commissione europea in data 24 aprile 2012) per la stessa indicazione di cui sopra, e cioè: «Trattamento di pazienti adulti con malattia di Cushing per i quali l'intervento chirurgico non è indicato o si è rivelato inefficace»;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale «nelle more» di una sua prossima commercializzazione sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 16 e 17 luglio 2012 - stralcio verbale n. 1;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «Pasireotide» (Signifor) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: «Trattamento di pazienti con malattia di Cushing nei quali la terapia medica sia appropriata»;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale PASIREOTIDE (Signifor) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: «trattamento di pazienti con malattia di Cushing nei quali la terapia medica sia appropriata», nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione, e con il seguente limite temporale: fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2012

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 1

Denominazione: pasireotide (Signifor)

Indicazione terapeutica: Trattamento di pazienti con malattia di Cushing nei quali la terapia medica sia appropriata.

Criteri di inclusione: pazienti adulti con malattia di Cushing per i quali l'intervento chirurgico non è indicato o si è rivelato inefficace.

Criteri di esclusione: questo medicinale non deve essere usato per bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni perchè non ci sono dati disponibili in questa fascia di età. Signifor non deve essere usato in pazienti con compromissione epatica severa e nei pazienti con allergia al pasireotide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale. I pazienti con malattia di Cushing con scarso controllo glicemico (come definito da valori di HbA1c >8% durante la terapia antidiabetica) sono a maggior rischio di sviluppare una iperglicemia severa e complicanze associate. Signifor non deve essere usato durante la gravidanza, se non in caso di assoluta necessità. L'allattamento deve essere interrotto durante il trattamento con Signifor.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico:
la dose raccomandata di Signifor di 0,6 mg due volte al giorno per iniezione sottocutanea.
Due mesi dopo l'inizio della terapia di Signifor, i pazienti devono essere valutati per il beneficio clinico. I pazienti che dimostrano una significativa riduzione dei livelli di cortisolo libero urinario [UFC] devono continuare a ricevere Signifor finché ottengono un beneficio. Un aumento della dose a 0,9 mg può essere considerato sulla base della risposta al trattamento, a condizione che la dose da 0,6 mg sia ben tollerata dal paziente. Per i pazienti che non rispondono a Signifor dopo due mesi di trattamento deve essere considerata l'interruzione.
La gestione di sospette reazioni avverse in qualsiasi momento durante il trattamento può richiedere una temporanea riduzione della dose di Signifor. Si suggerisce la riduzione della dose con decrementi di 0,3 mg due volte al giorno.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Cortisolo libero urinario [UFC]	+	+
Pressione arteriosa	+	+
Glicemia	+	+
Glicata	+	+
Colesterolo	+	+

12A09683

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale «Travelgum»

Estratto determinazione V&A n. 1188 del 30 agosto 2012

Medicinale: TRAVELGUM.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Brenta n. 18 - 20139 Milano (codice fiscale 00846530152).

Variazione A.I.C.: B.II.b.3.e modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito.

Introduzione o aumento del sovradosaggio utilizzato per la sostanza attiva.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'inserimento di un sovradosaggio di fabbricazione pari al 5% per il principio attivo:

da: «3.2.P.2.2.2 Sovradosaggio - Nessun sovradosaggio per il principio attivo»;

a: «3.2.P.2.2.2 Sovradosaggio - Sovradosaggio pari al 5% per il principio attivo»,

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

005170016 - «20 mg gomme da masticare medicate» 6 gomme;

005170028 - «20 mg gomme da masticare medicate» 10 gomme.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09684

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale «Nicardipina Mylan Generics»

Estratto determinazione V&A n. 1192 del 30 agosto 2012

Medicinale: NICARDIPINA MYLAN GENERICS.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano (codice fiscale 13179250157).

Variazione A.I.C.: B.II.b.3.b modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito.

Modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica di seguito riportata:

da: preparazione dei nuclei e successiva applicazione del principio attivo;

a: preparazione della sospensione di nicardipina HCl successiva applicazione della sospensione del principio attivo su i nuclei neutri e setacciatura-essiccatura-selezione dei granuli,

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate: 033129014 - «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09685

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Paros (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Vazeos Petropoulos, Agente Consolare onorario in Paros (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente all'Ambasciata d'Italia in Atene);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio (ETD) presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art.71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

o) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo all'Ambasciata d'Italia in Atene;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2012

Il vice direttore generale: SABBATUCCI

12A09647

Modifica della circoscrizione del vice Consolato onorario in Manaus (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione del Vice Consolato onorario in Manaus è così rideterminata: il territorio dello Stato di Amazonas.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A09648

Comunicato relativo al rilascio di *exequatur*

Nel comunicato relativo al rilascio di *exequatur* alla sig.ra Nermana Hadzijahic, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 200 del 28 agosto 2012, alla pagina 68, prima colonna, dove è scritto:

«…, Console generale della Repubblica di Bosnia-Erzegovina in Milano.».

deve intendersi:

«… , Console generale della Bosnia ed Erzegovina in Milano.».

12A09649
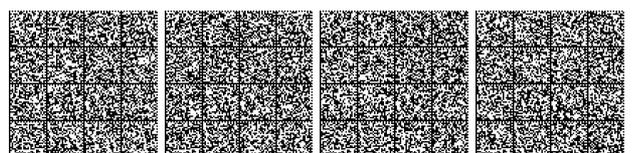
Rilascio di *exequatur*

In data 21 agosto 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. George Gabriel Bologan, Console Generale di Romania in Milano.

12A09650

Rilascio di *exequatur*

In data 23 agosto 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Christian Thimonier, Console Generale della Repubblica francese in Napoli.

12A09651

Rilascio di *exequatur*

In data 21 agosto 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Renan Leite Paes Barreto, Console Generale della Repubblica Federativa del Brasile in Milano.

12A09652

Rilascio di *exequatur*

In data 21 agosto 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Cristina Gorajski, Console Generale della Repubblica di Polonia in Ancona.

12A09653

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione 7 agosto 2012, recante: «Aggiornamento alla nota Aifa 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci» dell'Agenzia italiana del farmaco. (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 21 agosto 2012).

Il testo del titolo della determinazione citata in epigrafe, riportata nel Sommario e alla pag. 18, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come segue: «Aggiornamento della Nota Aifa n. 65 "Note Aifa 2006 – 2007 per l'uso appropriato dei farmaci". (Determinazione n. 1559/2012).».

12A09702

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-210) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
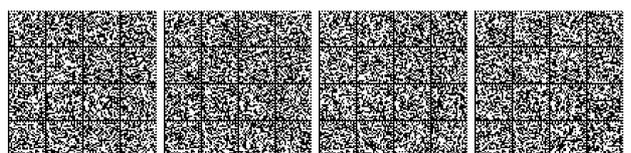
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
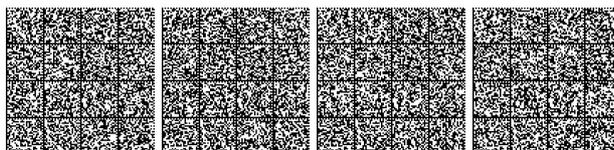
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.